

Rottamazione-ter. Il Decreto Sostegni proroga le scadenze

Slitta al 31 luglio 2021 il termine per pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c'è tempo fino al 30 novembre.

Nell'ambito delle misure introdotte dal "Decreto Sostegni" (D.L. n. 41/2021), l'art. 4, comma 1, lett. b) (di seguito riportato) prevede una modifica delle scadenze entro le quali effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate, e di quelle dovute per il 2021. Di seguito il dettaglio dei nuovi termini per effettuare il pagamento delle somme dovute.

A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Copri fuoco nazionale dalle 22, divisione dell'Italia in 3 zone. Conte firma il Dpcm

del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, (in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020), e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2018

In questo numero:

Commenti

La cessione, l'assegnazione ai soci di marchi e il contratto di lease-back di Marco Orlandi

Liti aventi ad oggetto atti impositivi e liti non definibili ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 di Isabella Buscema

Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione: Sezioni tributarie

Suscettibile di definizione la lite sulla cartella ex art.36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non preceduta da atto di accertamento- Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 23269 del 27 settembre 2018

Definibile la controversia contro la cartella che contiene per la prima volta l'affermazione di una pretesa impositiva o la

sua quantificazione – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 3759 dell'8 febbraio 2019

Prassi

Società Immobiliari. Disciplina delle società di comodo disapplicata se i canoni di locazione sono allineati al range dei valori OMI – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 27 febbraio 2019

Non imponibili le sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell'Agenzia delle entrate – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 7 marzo 2019

Credito non pagato per prestazioni rese dal de cuius esposto in fattura ad esigibilità IVA differita: per la chiusura della partita IVA gli eredi devono versare l'imposta – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E dell'11 marzo 2019

Somme corrisposte a titolo di penale (ritardo/inadempimento): la funzione punitivo-risarcitoria le esclude dall'IVA – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 13 marzo 2019

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2019 – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 25 del 13 febbraio 2019

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore – Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019

L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di marzo 2019

Legislazione

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Approvate le istruzioni

e il modello per aderire entro il 31 maggio 2019 – Il modello e le istruzioni per la domanda Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019

Definizione delle violazioni formali. Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento delle imposte Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, prot. n. 62274/2019: «Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2018



ATTENZIONE :

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale: Codice della crisi

IL CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA

E DELL'INSOLVENZA

Dal 16 marzo 2019 parte la corsa all'adeguamento di statuti e assetti organizzativi

di Enrico Molteni

Il testo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

In nota tutte le norme richiamate o modificate

Documentazione:

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»

Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

La raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014

Il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018

La relazione illustrativa su principi cardine, osservazioni

delle Commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato

I pareri sullo schema di decreto legislativo delle commissioni parlamentari

Il parere della Commissione Giustizia del Senato

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Senato della Repubblica in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del Presidente: Ostellari, Relatore: Pillon

Il parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Camera dei Deputati in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del vicepresidente: Marchetti, Relatore: Perantoni

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale Modulistica 2019

Modelli dichiarativi dei redditi 2018

Modelli e istruzioni

Modelli “*Redditi 2019*” delle Società e degli Enti

Istruzioni generali – Redditi SC •
Redditi SP • Redditi ENC

[Istruzioni generali](#) comuni ai modelli 2019 degli enti e delle società

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

Modello Redditi 2019-SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

[Modelli e Istruzioni](#)

Le [istruzioni](#) sono integrate da *link* alle circolari e risoluzioni richiamate

[Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati](#)

[Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, prot. n. 23599/2019](#), recante: «Approvazione del

modello di dichiarazione [“Redditi 2019-SC”](#), con le relative [istruzioni](#), che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi.».

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito [internet www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) il giorno 21.02.2019

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

In questo numero:

Commenti

Le principali novità del modello IVA 2019 di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l'ingresso al regime forfetario di Marco Peirolo

L'esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell'ambito del processo tributario di Dario Festa

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018

Trasparenza per “presunzione” nell'accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018

Commissioni Tributarie:

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente – Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018

Prassi

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l'istanza per l'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta – Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019

Legislazione

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull'accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018 – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019

In Gazzetta il nuovo Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza

Nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155».

Il decreto legislativo nel dare attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

**Iscritti alla gestione
artigiani e alla gestione
degli esercenti attività
commerciali: la misura delle
aliquote contributive in
vigore per l'anno 2019**

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità)	€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)	€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

Il contributo calcolato sul reddito "minimale"

L'Inps, con la [circolare 25 del 13 febbraio 2019](#), comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel [documento](#) evidenziato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2019, sono pari alla **misura del 24%**, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla **misura del 21,45%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.**

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività

commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La recente prassi in materia:

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

[MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone \(S.n.c. e S.a.s.\), i ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –](#)

[Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori ...](#)

[CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione ...](#)

[MSG-Inps – Messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l'età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 ...](#)

[MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività](#)

commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – **Allegato fac-simile di domanda** – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2018



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Speciale – Manovra 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

La guida normativa

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Comma per comma, l'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Vedi anche:

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

In questo numero:

Speciale – Manovra 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Le principali misure

Schede provvedimento a cura del Mef

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2018

In questo numero:

il modello IVA 2019 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2018. Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 contiene alcune rilevanti novità;

il modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2018

In questo numero:

Commenti

Maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL relativi ad annualità pregresse accertati in pendenza di ricorso.

Effetti contabili e fiscali

di Marco Orlandi

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

di Marco Peirolo

Variatione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019. Più costosi i ravvedimenti e le rate dei condoni ex D.L. n. 119/2018

di Enrico Molteni

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

Detrazione IVA su beni di terzi – Diritto – Condizioni

Lavori di abbellimento di locali di terzi condotti in locazione eseguiti al fine di ottimizzare le vendite. Non si può escludere la detraibilità dell'IVA – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 30218 del 22 novembre 2018

Territorialità dell'imposizione diretta – Presupposto della "base fissa per l'esercizio della sua attività"

Imponibilità del reddito di lavoro autonomo del professionista

non residente. Elementi costitutivi del presupposto della “base fissa” – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 31447 del 5 dicembre 2018

Prassi

Fatturazione Elettronica – Risposte a domande più frequenti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su compilazione, emissione e trasmissione

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornamento del 21 dicembre 2018

Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Deduzione di maggiori oneri contributivi sub iudice

Maggiori oneri contributivi pregressi contestati e sub iudice accertati a soggetti “OIC adopter” diversi dalle micro-imprese. Le Entrate intervengono sulla possibilità di deduzione di una quota “stimata” delle somme controverse – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 5 dicembre 2018

Legislazione

Saggio di interesse legale

Interessi legali: dal 2019 allo 0,8 per cento – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018: «Modifica del saggio di interesse legale»

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Ridefinite le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche»

Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria per il periodo d'imposta 2017

Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa "a favore", al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Codice del Terzo Settore. Modalità e termini per gli adeguamenti statutari di ODV, APS ed ONLUS

Con la [circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018](#), forniti i chiarimenti **ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria** da parte degli enti del Terzo Settore e **in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus**, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dal [D.Lgs. 105/2018](#)), da esercitarsi entro **il 2 agosto 2019**.

La circolare si pone in continuità con le indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS.

Alla circolare è allegato uno schema riassuntivo che ne riporta, in forma tabellare, il contenuto.

[Link al testo il testo della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.](#)

[Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma](#)

[del Terzo settore](#)

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

[Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105,](#)
recante: «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”*»

Il Codice

[Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,](#)
recante:«*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)»*

Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo



Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture

elettroniche. Il decreto per facilitare l'adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l'imposta dovuta sarà calcolata e resa nota al contribuente dall'Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. **Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.**

Il testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «*Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche*».

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2019

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di

fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di

cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria

Al via il “saldo e stralcio”

delle cartelle: l'Agazia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda

Al via l'operazione "saldo e stralcio" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2018

In questo numero:

SPECIALE MANOVRA 2019

Il decreto-legge "Collegato" convertito in legge

Dalle misure per la pace fiscale agli esoneri dalla fatturazione elettronica

Comma per comma l'analisi normativa

Il Decreto fiscale "Collegato" convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Prassi

Rottamazione-ter. Durc positivo per chi presenta domanda di definizione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – n. 4844 del 28 dicembre 2018: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione – Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-ter) – Applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Modalità – Art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Si chiama AK05U il nuovo ISA applicabile ai Commercialisti



Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2019, *Suppl. Ordinario* n. 1, pubblicato il [Decreto Mef 28 dicembre 2018](#), recante: «*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche*».

Il decreto, approva di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), tra cui **ISA AK05U** riservato ai commercialisti e **ISA AG92U** applicabile ai tributaristi, corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l'applicazione del nuovo strumento.

I nuovi ISA, che **subentreranno agli studi di settore**, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e **saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018**.

Sulla base degli indici approvati sarà espresso il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si ricorda che l'**indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA)** esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L'ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l'attendibilità fiscale del soggetto. I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

Dagli studi di settore agli ISA

Come chiarito dall'[art. 4 del D.M. Mef](#) nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso cessa l'applicazione dei parametri e degli studi di settore **a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

**Artigiani e commercianti
forfetari: entro il 28
febbraio 2019 l'istanza per**

L'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta



Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l'Istituto comunica che **tale termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario**. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).

Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita

L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, **cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.**

Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, **il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime **entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti**, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. **Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.**

Per saperne di più:

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di](#)

adesione»

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l’accesso»](#)

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione


Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Ha il n. 145 la Legge di Bilancio 2019. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

Publicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302, del 31 dicembre 2018, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019

Chiarimenti sulla fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali



Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell'immediato? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia ha fornito delle risposte raccolte [nell'ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti](#).

La fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come prevede la normativa, l'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l'operatore IVA svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l'esercente potrà rilasciare un'apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale **(in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente)** e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. In particolare, nella raccolta di risposte diffusa il 21/12/2018 dall'Agenzia delle entrate, chiarito che "qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. **In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), **l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci”**.

Fatturazione elettronica. Approvate nuove modalità per pagare il bollo



Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo **per quanti vi siano assoggettati**.

Il decreto firmato oggi dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. (Così, comunicato Mef n. 224 del 28 dicembre 2018)

Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti



Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l'introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l'Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità **con un voto da 1 a 10**: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. (Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)

Legge di bilancio 2019: approvata dal Senato. Torna alla Camera per la terza lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2018, ha approvato, con modificazioni, il
seguito disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già ap-
provato dalla Camera dei deputati:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Il Senato approva la Legge di bilancio 2019

Con 167 voti favorevoli, 78 voti contrari e 3 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di sabato 22 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del [disegno di legge di bilancio 2019](#) (A.S. n. 981). L'Aula ha successivamente approvato la seconda Nota di variazioni al bilancio presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl, **che torna alla Camera per la terza lettura.**

[Link al testo del Ddl recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», approvato dal Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2018.](#)